

#### REGIONE PIEMONTE

ai fini della tutela della pubblica incolumità

#### PROVINCIA DI BIELLA

# COMUNE DI MIAGLIANO

13816 - MIAGLIANO - Piazza M. Libertà, 3 - Tel. 015/2476035 - Fax 015/2476707 *C.F.:* 81002150027 - *P. IVA:* 00373450022 - E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.it

# ORDINANZA N. 7/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MARCO FERRARONE PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE DELL'IMMOBILE AD USO ABITATIVO SITO IN VIA MARCO FERRARONE AL N. 21.

# **IL SINDACO**

VISTA la comunicazione di inizio lavori asseverata presentata in data 06.10.2021 e acclarata al protocollo generale del Comune di Miagliano al n. 3564/06.10.2021 con la quale si comunica che verranno eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle facciate sul fabbricato residenziale di

proprietà del Sig. individuate	o al civico n. 21 censito al
Catasto Terreni al Foglio Mappale ;	
VISTA la domanda di occupazione del suolo pubblico acclarata al protocollo	comunale al n. 3918 del
02/11/2021 del Sig. residente in Via n. a	, con la quale si chiede
la chiusura di un tratto di Via Marco Ferrarone per l'esecuzione dei lavori di	rifacimento della facciata
dell'edificio sopracitato;	
PRESO ATTO che per l'intervento di che trattasi è necessario posizionare un po	onteggio in corrispondenza
della facciata dell'edificio al fine di consentire la corretta esecuzione del lavoro st	tesso;
ATTESO che, per effettuare i lavori, il Sig. richiede che venga chi	iusa di tratto di Via Marco
Ferrarone dal giorno 04 ottobre al giorno 04 dicembre 2021 compresi;	
VISTO Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, (D.lgs. del 1	8.08.2000, n. 267);
VISTI gli Artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs.	nr. 285 del 30.04.1992 e
ss.mm.ii;	
VISTO il D.P.R. nr. 495 del 26.12.1992 afferente il Regolamento di Esecuzione	e ed Attuazione del Nuovo
Codice della Strada e ss.mm.ii.;	
RITENUTO pertanto di procedere per quanto di competenza, nel rispetto de	ella normativa vigente in
materia e delle prescrizioni, al fine di un regolare svolgimento dei lavori suddetti;	

## ORDINA

1. La chiusura al traffico veicolare del tratto di Via Marco Ferrarone dell'ingresso di Piazza Martiri fino e compreso il civico n. 21, per l'esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate dell'edificio di proprietà dei Sigg.

a decorrere dalle ore 8,00 del giorno 04/11/2021 fino al giorno 04/12/2021 e comunque fino al termine dei lavori in narrativa specificati;

2. Alla Impresa Costruzioni AIAZZONE S.a.s. con sede in Regione Malavecchia n. 10 a Pralungo, P.Iva 01622410023 la predisposizione, la posa e la rimozione di adeguata segnaletica e dei transennamenti nei punti necessari, nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza ex D.Lgs n. 81/2008;

#### **AVVERTE**

Che la suindicata segnaletica deve rispettare la normativa vigente (Codice della Strada e regolamento di esecuzione)

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune, e con ogni mezzo idoneo di informazione e con la posa di adeguata segnaletica;

#### E' FATTO OBBLIGO

a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

## **TRASMETTE**

La presente Ordinanza

Al Comando dei Carabinieri di competenza territoriale sito in Andorno Micca;

Al Comando Provinciale dei VV.FF. di Biella;

Alla Croce Rossa con sede i Biella;

Alla Prefettura di Biella:

Alla Questura di Biella;

Alla Protezione Civile di Biella;

All'Impresa Costruzioni AIAZZONE S.a.s.;

Al Sig.

## **AVVISA**

contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. Mm. Ed ii. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro il termine di gg. 60 (sessanta) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Che ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativi", che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285.

Dalla Residenza Comunale, lì 02/11/2021

Il Sindaco Alessandro Mognaz (firmato digitalmente)